

Piano Strutturale

VAS – Dichiarazione di Sintesi

gennaio 2024

Comune di Colle di Val d'Elsa

Piano Strutturale

progetto:

Roberto Vezzosi (capogruppo)

Stefania Rizzotti, Idp studio

Massimiliano Rossi, Fabio Poggi, Davide Giovannuzzi, Mirko Frasconi, Laura Galmacci, ProGeo Engineering s.r.l.

Luca Moretti, Lorenzo Lari, Cooperativa Civile STP Soc. Coop

Leonardo Lombardi e Alberto Chiti Batelli, NEMO Nature and Environment Management Operators s.r.l.

Bianca Borri

Martina Romeo

Valentina Vettori

Andrea Debernardi con Chiara Taiariol e Lorena Mastropasqua, META s.r.l., per gli aspetti della mobilità

Maria Rita Cecchini per la Valutazione Ambientale Strategica

Sindaco e Assessore all'Urbanistica: Alessandro Donati

Garante dell'informazione e della partecipazione: Francesco Manganelli

Responsabile del procedimento: Rita Lucci

Comune di Colle di Val d'Elsa

Sommario

Premessa	6
Descrizione del processo decisionale seguito	6
Descrizione delle modalità con cui si è tenuto conto del Rapporto Ambientale	7
Considerazioni ambientali integrate nel PS	7
Descrizione delle modalità con cui si è tenuto conto delle consultazioni e del parere motivato	7
Contributi di Regione Toscana	8
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica	8
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche.....	15
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare	17
Contributo Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.....	18
Conclusione	20

1. Premessa

La presente Dichiarazione di Sintesi, ai sensi della Direttiva europea CE 42/2001 art. 9 comma 1 lettera b), del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. art. 17 comma 1 lettera b) e della Lr 10/2010 e ss.mm.ii. art. 27 comma 2, rappresenta il documento finalizzato ad illustrare in maniera sintetica il processo decisionale seguito e le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate all'interno del Piano Strutturale valutato, facendo particolare riferimento alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, ed evidenziando inoltre le motivazioni alla base delle scelte effettuate alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

L'articolo 27 della Legge regionale n. 10/2010 prevede che il provvedimento di approvazione del piano o programma sia accompagnato da un documento, che "in sintesi" contenga la descrizione:

- a) del processo decisionale seguito;
- b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
- c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Il presente documento costituisce dunque la Dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell'art. 27 sopra richiamato, relativa al Piano Strutturale del comune di Colle di Val d'Elsa.

2. Descrizione del processo decisionale seguito

Il Comune di Colle Val d'Elsa è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 11/07/2001, e di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 18/04/2003, a cui si sono succedute numerose varianti fra le quali si segnala la Variante di Assesamento al Piano Strutturale, approvata con deliberazione C.C. n.158 del 22/12/2009, e l'omologa al Regolamento Urbanistico approvata con deliberazione C.C. n.159 del 22/12/2009.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 29/11/2019, l'Amministrazione Comunale di Colle ha promosso, ai sensi dell'articolo 41 della LR 65/2014, l'Avvio del procedimento finalizzato alla formazione del nuovo Piano Strutturale. Dell'Avvio del procedimento fa parte come allegato d'obbligo il Documento Preliminare, il primo atto della Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano, a cui è seguito il Rapporto Ambientale, adottato unitamente al Piano stesso. Nella Dichiarazione di Sintesi si dà evidenza, in modo puntuale, della risultanza delle consultazioni e del Parere motivato.

I soggetti coinvolti nel procedimento di VAS sono stati i seguenti:

- Autorità proponente: Giunta Comunale;
- Autorità precedente: Consiglio Comunale;
- Autorità competente: Commissione Comunale per il Paesaggio.

Il Documento preliminare ha ricevuto contributi pertinenti al procedimento di VAS, da parte dei seguenti Enti e Soggetti Competenti in materia Ambientale:

- CONTRIBUTO DI CENTRIA RETI GAS;
- CONTRIBUTO DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA – SETTORE VIA – VAS – OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
- CONTRIBUTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
- CONTRIBUTO DI ARPAT – AREA VASTA SUD – DIPARTIMENTO DI SIENA
- CONTRIBUTO SETTORE CAVE DELLA REGIONE TOSCANA
- CONTRIBUTO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
- CONTRIBUTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI
- CONTRIBUTO ACQUEDOTTO DELLA FIORA (ADF)
- CONTRIBUTO SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

I contenuti dei contributi sono entrati a far parte del Rapporto Ambientale di cui all'Art. 24 L.R. 10/2010 e s.m.i., che è stato portato in adozione con Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2022, ai sensi dell'Art. 19 della L.R. n. 65/2014 e dell'Art. 8, comma 6, della L.R. n. 10/2010. La delibera è stata pubblicata sul BURT n. 14 del 06/04/2022; Entro il termine stabilito per le osservazioni, il 06/06/2022, dalla pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.T., come previsto dall'art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i., a seguito della procedura di adozione, pubblicazione, deposito e consultazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, sono pervenute:

- n. 7 osservazioni da parte dei privati (una delle quali fuori termine),
- n. 1 osservazione dall'Ufficio Urbanistica e Edilizia privata del Comune;
- Pareri da parte dei Settori della Regione Toscana.

Le osservazioni sono state esaminate nel corso di una seduta del Consiglio Comunale che ha formulato la propria proposta di accoglimento o diniego con la D.C.C. n. 97 del 28/09/2023.

Sono inoltre pervenuti 4 contributi al procedimento di VAS (Rapporto Ambientale).

3. Descrizione delle modalità con cui si è tenuto conto del Rapporto Ambientale

Durante il percorso di elaborazione del Piano Strutturale, l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale è avvenuta sin dalla conclusione delle consultazioni di cui all'art. 23 della LR 10/2010, a seguito delle quali sono pervenuti i pareri/contributi di cui al paragrafo precedente, che hanno messo in evidenza aspetti relativi sia alla tutela dell'ambiente e del territorio che alla salute umana. Il Rapporto Ambientale ha dato atto, al suo interno, di come i pareri/contributi siano stati recepiti.

4. Considerazioni ambientali integrate nel PS

Le informazioni, i dati ambientali e i contributi disponibili durante il processo di piano e le caratteristiche di quest'ultimo hanno evidenziato qualche criticità e consentito di individuare effetti ambientali ai quali il piano ha cercato di dare risposta orientando o riorientando le scelte. Di seguito alcuni esempi esplicativi.

Alcuni degli effetti ambientali presunti hanno potuto essere eliminati o ridotti con l'orientamento o riorientamento delle previsioni proposte, in altri casi l'integrazione delle considerazioni ambientali è avvenuta attraverso un percorso diverso, come quello di seguito descritto, perfezionato fino all'approvazione del Piano Strutturale.

Il Rapporto Ambientale ha illustrato il quadro ambientale e territoriale, includendo gli aspetti relativi alla salute umana, ha espletato le analisi di coerenza, descritto gli effetti ambientali e individuato le misure ritenute necessarie per l'eliminazione o riduzione dei probabili impatti negativi.

La raccomandazione è stata recepita tra le misure di mitigazione e prescrizioni proposte dal Rapporto Ambientale. Il percorso della variante, fino alla sua adozione, è stato caratterizzato dall'integrazione di una parte delle misure di mitigazione/prescrizioni individuate dal Rapporto Ambientale mediante la definizione di specifici vincoli e condizioni ambientali da rispettare. Le restanti misure di mitigazione/prescrizioni sono oggetto di esame nel capitolo successivo, in quanto richiamate e trattate in osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 10/2010.

5. Descrizione delle modalità con cui si è tenuto conto delle consultazioni e del parere motivato

Gli Enti interessati e i Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), individuati per lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 25 della L.R. n. 10/2010, sono di seguito elencati. Si tratta dei stessi Enti e SCA coinvolti nelle consultazioni:

- Regione Toscana;
- Provincia di Siena;
- Comuni confinanti:
 - Poggibonsi
 - Monteriggioni

- San Gimignano
- Casole d'Elsa
- Volterra (PI)
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Autorità Idrica Toscana
- Gestore unico del servizio idrico integrato Acquedotto del Fiora
- Gestore unico dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud
- Azienda USL Toscana Sud Est
- ARPAT Dipartimento provinciale di Siena
- Gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione, Centria)
- Gestori della telefonia mobile e fissa.

Il Rapporto Ambientale riporta i contributi pervenuti durante la fase preliminare di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 10/2010 e, nel capitolo "CONTRIBUTI DEGLI ENTI ", dà atto di come sono stati considerati e recepiti. All'adozione, sono comunque seguiti quattro nuovi contributi istruttori, di cui si dà conto nei paragrafi successivi: si tratta di n.3 contributi di 3 diversi settori di Regione Toscana e di n.1 contributo dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale.

Contributi di Regione Toscana

1. Direzione Ambiente ed Energia – Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

2. Coerenza con gli altri piani e programmi

.....
In riferimento a tale analisi e in riferimento al contributo sopra richiamato si evidenzia quanto segue:
 – *in merito all'analisi di coerenza con il PRQA, viene riportato nella matrice di valutazione sintetica tra gli obiettivi di PS e gli obiettivi generali del Piano Regionale Qualità dell'Aria (v. pag. 163 del RA) un "potenziale contrasto" rispetto all'obiettivo di PS volto al potenziamento della rete commerciale e alla previsione di eventuali ulteriori nuove grandi strutture di vendita. Tuttavia, rispetto a tale possibile criticità, il RA non riporta un approfondimento specifico che conduca ad azioni progettuali o misure di mitigazione e compensazione volte al eliminare il potenziale contrasto. Si fa presente che l'art. 10 lett. a) delle NTA del PRQA, in relazione alla valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, riporta che "Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali – in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici – devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti". Dalla documentazione prodotta non si rileva un'analisi quali-quantitativa dell'incidenza delle nuove previsioni rispetto al quadro emissivo secondo le indicazioni contenute nelle norme del PRQA. In mancanza di tali analisi è pertanto necessario inserire nelle NTA direttive specifiche al PO che vincoli gli interventi di trasformazione al non aggravio del quadro emissivo.*

Risposta:

Il potenziale contrasto presente nella matrice sintetica di Coerenza PS – PRQA si riferisce alla mobilità privata, componente per cui le grandi e medie strutture di vendita diventano motivo di attrazione. Le Norme del PS, nella Parte III – Strategia dello sviluppo sostenibile, all'art.3 comma 2 del Titolo I, dicono che il Piano Operativo dovrà assumere, fra le altre, la seguente direttiva:

- *sviluppare la rete commerciale articolandola in rapporto alle differenti parti urbane; eventuali nuove grandi strutture di vendita, **comunque soggette a valutazione da parte della Conferenza di Copianificazione**, sono ammesse esclusivamente nella UTOE 7 Belvedere, mentre nuove medie strutture di vendita potranno essere previste limitatamente alle UTOE 3, 4, 6 e 7, **previa verifica di sostenibilità e compatibilità rispetto al contesto, in particolare per quanto attiene agli aspetti viabilistici e al traffico indotto**;*

Pur tuttavia, per rendere più chiaro il concetto di compatibilità rispetto al contesto, nella norma viene aggiunto la specifica “e rispetto alle risorse”.

Si fa notare che è proprio in sede di Piano operativo, con le Aree di trasformazione, che sarà possibile svolgere un’analisi quali-quantitativa dell’incidenza delle nuove previsioni rispetto al quadro emissivo, secondo le indicazioni contenute nelle norme del PRQA.

- in riferimento al Piano Regionale Cave (PRC – approvato con Deliberazione di C.R. n. 47 del 21/07/2020), si prende atto che nel territorio comunale sono presenti due giacimenti che vengono rappresentati nella Tavola dello Statuto ST3 (in località Le Ville e Monte Pilleri) del PS.

Il RA richiama il documento “Analisi delle strutture ecosistemiche ed agroforestali e relative invarianti”, in cui è specificato che le due aree estrattive, “confliggono con la Rete Ecologica Comunale”. (v. sottoparagrafo 6.14.1 “Coerenza fra PS e PRC”). Al cap. 7.5.4 “Attività estrattive” il RA riporta inoltre che “nella fase di redazione del Piano Operativo, tali analisi dovranno essere incluse nel Rapporto Ambientale di riferimento a ciascun giacimento e, conseguentemente, a ciascuna area a destinazione estrattiva individuata, valutandola (vedi art.11) secondo i tematismi vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo”. A fronte delle criticità ambientali individuate nel documento di approfondimento sopra citato, che costituisce parte integrante del PS, non è stata condotta l’analisi alla scala comunale richiamata all’art.10 della Disciplina del Piano del PRC (co 1. “Ai fini della gestione sostenibile della risorsa e dell’individuazione delle aree a destinazione estrattiva, il comune nel piano strutturale effettua un approfondimento in scala di maggior dettaglio circa l’effettiva consistenza degli elementi che hanno concorso alla classificazione dei diversi gradi delle criticità. Tale approfondimento conoscitivo è orientato alla valutazione di dettaglio del giacimento e all’analisi di tre tematismi principali: vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo utilizzati nella valutazione delle criticità 11 ambientali, paesaggistiche e territoriali rappresentate negli elaborati PR06A, PR06B, PR06D come strumento orientativo nello svolgimento dell’analisi”). Tale approfondimento doveva essere condotto in fase di pianificazione strutturale nel RA del PS al fine di individuare le porzioni del giacimento interessate da criteri escludenti o condizionanti forti a carattere escludente sulla base di quanto individuato e classificato nell’elaborato PR 11 – ANALISI MULTICRITERIALE. Allo stato attuale il RA non contiene tali elementi valutativi e nei documenti di Piano si rilevano alcune incongruenze cartografiche in riferimento alla perimetrazione dei due giacimenti che richiedono uno specifico approfondimento istruttorio ai fini dell’adeguamento al PRC. Si rimanda in merito al contributo del Settore regionale Logistica e Cave per quanto di competenza.

Risposta:

Il comune di Colle Val d'Elsa sta predisponendo specifico incarico per una Variante che affronti gli approfondimenti richiesti; il focus sulle cave dovrà a quel punto contenere anche eventuali interventi di mitigazione, difficili da stabilire, con il grado di approfondimento necessario, in questa fase della pianificazione.

3. Analisi del contesto, caratterizzazione dello stato dell’ambiente e obiettivi di sostenibilità ambientale. Al paragrafo 7 del RA sono riportate le analisi su popolazione, attività socio economiche, paesaggio, qualità dell’aria, sistema acque (stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e sotterranei, acque marino costiere, acque di balneazione), rifiuti, siti contaminati e processi di bonifica, energia, suolo, pericolosità geomorfologica ed idraulica.

3.1 Al cap. 8.2 del RA sono riportate le criticità ambientali in merito alla qualità delle acque superficiali con riferimento al tratto dell’Elsa che attraversa il capoluogo, per il quale la qualità ecologica è “scadente”; mentre è “sufficiente” per il torrente Foci.

La matrice di valutazione di fig. 130 del RA evidenzia le tendenze sulle componenti ambientali indotte dall'attuazione del PS. In particolare sono evidenziati effetti negativi/critici per la componente acqua rispetto ad approvvigionamento idrico, rete fognaria e capacità depurative e crisi idropotabile.

La matrice di valutazione rappresentata in fig. 127, che riporta la "Sintesi del quadro conoscitivo, componenti ambientali" evidenzia un impatto negativo/critico sulla componente suolo con specifico riferimento al consumo di suolo e alle attività estrattive.

Il RA non fornisce tuttavia un'analisi quali/quantitativa dello stato delle risorse ambientali e non contiene una ricognizione delle problematiche e delle criticità ambientali esistenti, pertinenti al piano, con particolare riferimento alle aree di rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

4 Valutazione degli effetti

4.1 Al Cap. 9 "Presumibili Impatti del Piano", il RA riporta la matrice di valutazione che, rispetto agli obiettivi di PS e agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, evidenzia gli impatti significativi sulle componenti ambientali. Effetti negativi sono evidenziati sul potenziale aumento dei consumi indotti dalle trasformazioni sulle risorse, con specifico riferimento agli obiettivi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, al risparmio della risorsa idrica, alla tutela della biodiversità e conservazione degli ecosistemi, alla riduzione della produzione di rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici ecc.

4.2 Il RA non fornisce un'analisi quantitativa dei possibili impatti significativi sull'ambiente indotti dalle previsioni di trasformazione proposte. La valutazione degli effetti avrebbe dovuto convergere nelle NTA, dettagliando tutte le azioni previste per contrastare gli effetti negativi, eventualmente anche sotto forma di indirizzi e prescrizioni per il PO. Invece le NTA rimandando al PO la valutazione delle previsioni, delle trasformazioni e dei dimensionamenti sotto il profilo della fattibilità ambientale e quindi della compatibilità con le condizioni di rischio e con le capacità di carico del territorio, posticipano in modo non corretto valutazioni che si sarebbero dovute condurre nella fase attuale di VAS del PS.

Risposta:

Il Piano Strutturale contiene per legge gli obiettivi e gli indirizzi per lo *sviluppo sostenibile* del territorio, individuati attraverso l'identificazione di vincoli e risorse naturali e culturali, in particolare occupandosi di:

- determinare le scelte strategiche per lo sviluppo del territorio comunale;
- individuare le macro-aggregazioni per aree o sistemi che presentino caratteristiche organiche o funzionali omogenee (Sistemi ed UTOE);
- definire le dimensioni massime ammissibili di insediamenti e funzioni.

Nelle NTA, in particolare nella già citata Strategia dello sviluppo sostenibile, Parte III Capitolo II Obiettivi generali e Unità Territoriali Organiche Elementari, all' art.3 comma 3 si legge:

3. Il Piano Operativo dovrà perseguire gli obiettivi della riduzione dei consumi e dell'uso consapevole delle risorse acqua, aria ed energia, della corretta gestione dei rifiuti, della minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento chimico, acustico ed elettromagnetico e della limitazione dell'inquinamento luminoso e dovrà assumere le seguenti direttive:

- favorire gli interventi che consentano il miglior sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;
- **verificare preventivamente il dimensionamento e funzionamento complessivo dei sistemi di smaltimento urbani e in caso di insufficienza di questi subordinare gli interventi all'adeguamento dei collettori urbani principali o agli altri interventi necessari, con particolare attenzione alla separazione dei reflui produttivi o domestici, dalle acque meteoriche e di dilavamento superficiale;**
- minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo e promuovere l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno;
- evitare opere di forte rimodellamento del suolo che comportino una alterazione significativa della situazione esistente;

- evitare opere che determinino l'alterazione della funzionalità idraulica del contesto in cui esse si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali;
- privilegiare come misure di compensazione e mitigazione per l'inquinamento atmosferico e acustico la predisposizione di idonee barriere vegetali; solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali si potrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali, mantenendo comunque libere le visuali verso i contesti di pregio paesaggistico;
- privilegiare soluzioni che prevedano elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati o al suolo con luce schermata verso l'alto e soluzioni a bassa intensità anche ai fini di un migliore inserimento paesaggistico.

Queste direttive per il Piano operativo, se recepite e applicate, permetteranno di circoscrivere la valutazione agli "effetti residui" più legati alle peculiarità che le Aree di trasformazione potrebbero comunque contenere. Il PO è la sede più consona per valutare quantitativamente gli impatti significativi sull'ambiente.

4.3 Il dimensionamento per le singole UTOE non risulta supportato da nessuna valutazione sulle capacità di carico ambientale delle singole aree mancando quindi una verifica di fattibilità in relazione alla sostenibilità e compatibilità nel consumo e uso di risorse. In assenza di tali elementi valutativi e a fronte delle criticità ambientali rilevate nel quadro conoscitivo (risorsa idrica, qualità delle acque dei corpi idrici superficiali, capacità depurativa degli impianti di trattamento, consumo di suolo ecc.), il dimensionamento di PS non può essere inserito in un quadro di sostenibilità complessiva e, anzi, potrebbe incidere in modo negativo su componenti ambientali già in stato di criticità.

Si segnala inoltre l'assenza degli esiti del monitoraggio ambientale della strumentazione vigente di cui all'art.29 co.6 della l.r 10/10; tale mancanza non permette di valutare se sono stati raggiunti gli obiettivi di sostenibilità precedentemente prefissati e quali siano stati gli impatti sull'ambiente delle previsioni attuate.

Il Regolamento Urbanistico precedente non ha esaurito la potenzialità edificatoria per il quale era stato valutato, che è stata monitorata e quantificata come illustrato nella tabella seguente.

POTENZIALITA' EDIFICATORIE RESIDUE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO					
	Residenziale	Servizi	Artigianale - Industriale	Commerciale	Turistico Ricettivo
UTOE 1	840				
UTOE 2	1.350	385			
UTOE 2	1.380	570			
UTOE 3	3.883				
UTOE 4	400				
UTOE 7			31.930	20.688	
UTOE 8	11.376			852	719
UTOE 9	290				
UTOE 10			8.000		
TOTALE SN	19.519	955	39.930	21.540	719
TOTALE SE	24.399	1.242	51.909	28.002	935
	Legenda				
	Residenziale: SE=SN+25%				
	Altre funzioni: SE=SN+30%				
	RIUSO				
	NUOVA EDIFICAZIONE				

Figura 1 Potenzialità edificatorie residue da RU

Ai fini della Valutazione, le quantità residue sono state sottratte alle quantità previste nel nuovo dimensionamento del PS, in modo da ottenere la quantificazione degli abitanti insediati/insediabili e valutare

l'incidenza del loro aumento sulle risorse. Specie per la depurazione, è stato utile collocare i nuovi abitanti previsti nelle UTOE relative, all'interno delle quali sono stati individuati anche gli impianti. La capacità depurativa (Figura 5) evidenzia che già nell'attuale, compreso l'ampliamento previsto per l'IDL Campiglia di Foci, corrisponde a 19.110 abitanti equivalenti, lasciando i restanti alla depurazione di impianti extra-comune. Gli abitanti al 1 gennaio 2023, tratti dal sito Tuttitalia.it, sono 21.550 (quasi 400 abitanti in meno rispetto al 2021, e un quinto degli abitanti teorici calcolati sul dimensionamento del PS). La Valutazione contiene un paragrafo dedicato al tema idrico, con i riflessi che consumi più contenuti portano anche sui volumi di acqua da depurare: "• il contenimento dei consumi idrici: ogni nuovo intervento edilizio dovrà predisporre appositi impianti per il recupero, la raccolta ed il riuso dell'acqua piovana dei tetti per l'irrigazione dei giardini e per gli scarichi igienici".

DIMENSIONAMENTO DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE					
	Residenziale	Servizi	Artigianale - Industriale	Commerciale	Turistico Ricettivo
RIUSO	25.000	27.800	10.000	6.000	800
NUOVA ED.	32.100	2.600	86.000	31.500	2.000
TOTALE SE	57.100	30.400	96.000	37.500	2.800
Legenda					
RIUSO					
NUOVA EDIFICAZIONE					
NUOVA EDIF. IN TERRITORIO AGRICOLO					

Figura 2 Dimensionamento del nuovo Piano Strutturale

POTENZIALITA' EDIFICATORIE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE (Dimensionamento nuovo Piano Strutturale con la sottrazione del potenziale residuo RU)					
	Residenziale	Servizi	Artigianale - Industriale	Commerciale	Turistico Ricettivo
	57.100	30.400	96.000	37.500	2.800
	24.399	1.242	51.909	28.002	935
TOTALE SE	32.701	29.159	44.091	9.498	1.865

Figura 3 Potenzialità edificatorie sottoposte a valutazione

Unità Territoriali Elementari		N. Residenti	Abitanti teorici da PS	Aumento % di abitanti da PS
Centro storico	UTOE 1	2.928	78	2,7%
Colle bassa e fondovalle nord dell'Elsa	UTOE 2	4.071	630	15,5%
Campolungo, Agrestone e fondovalle centrale dell'Elsa	UTOE 3	4.650	370	8,0%
Gracciano e fondovalle sud dell'Elsa	UTOE 4	2.157	148	6,9%
Badia e Catarelli	UTOE 5	1.631		
San Marziale e Selvamaggio	UTOE 6	434		
Belvedere	UTOE 7	187		
Le Grazie, Borgonovo, Campiglia e Borgatello	UTOE 8	4.331	667	15,4%
Quartaia	UTOE 9	535	93	17,4%
Pian dell'Olmino, piana della Maremma e Montagnola	UTOE 10	520		
fascia nord-ovest da Castel San Gimignano a Bibbiano	UTOE 11	494	19	3,8%
	totale	21.938	2.005	9,1%

Figura 4 Residenti e abitanti teorici in addizione (per UTOE)

La verifica delle capacità di depurazione del comune per la parte residenziale, è stata fatta con i dati che AdF ha fornito a risposta di un preciso quesito. I dati sono stati integrati da AdF fornendo la configurazione illustrata nelle due tabelle che seguono. Il risultato è una capacità depurativa maggiore degli abitanti serviti, anche con gli incrementi teorici del PS. Eventuali criticità locali saranno da verificare per le future Aree di trasformazione del PO, che avranno comunque l'obbligo di acquisire i nulla-osta degli enti prima della loro attuazione.

CAPACITA' DEPURATIVA CON COLLOCAZIONE IMPIANTO NELLE UTOE			
UTOE	CODICE	denominazione DEPURATORE	AE
UTOE 7	CVDDE12	FITODEPURATORE SCARNA	200
UTOE 7	CVDDE14	IDL CAMPIGLIA DI FOCI*	800
UTOE 2	CVDDE08	IDL CIPRESSI	22.000
UTOE 4	CVDDE13	IDL PIAN DELL'OLMINO	200
UTOE 9	CVDDE10	IDL QUARTAIA -CROCE	400
UTOE 10	CVDDE03	IMHOFF COLLALTO	150
UTOE 4	CVDDE04	IMHOFF ONCI	300
UTOE 7	CVDDE02	IMHOFF S.ANDREA	250
UTOE 11	CVDDE01	SCARICO CASTEL S. GIMIGNANO	138
capacità depurativa totale			24.438
*in programma ampliamento fino a 1300			

Figura 5 Impianti di depurazione - dati forniti da AdF

CAPACITA' DEPURATIVA COMPLESSIVA A CONFRONTO CON GLI ABITANTI INCREMENTATI DA PREVISIONE DEL PS			
UTOE	Abitanti per UTOE (residenti + teorici da PS)	CAPACITA' DEPURATIVA AE	
		per impianto	totali
UTOE 1	3.006	-	-
UTOE 2	4.701	22.000	22.000
UTOE 3	5.020	-	-
UTOE 4	2.305	300	500
		200	
UTOE 5	1.631	-	-
UTOE 6	434	-	-
UTOE 7	187	200	1.250
		800	
		250	
UTOE 8	4.998	-	-
UTOE 9	628	400	400
UTOE 10	520	150	150
UTOE 11	513	138	138
TOTALI	23.943	<	24.438

Figura 6 Confronto fra capacità depurativa e abitanti con le previsioni del PS

CONSUMI IDRICI			PRODUZIONE RIFIUTI		
ABITANTI TEORICI 27 mq. di Superficie edificabile/edificata per abitante			ABITANTI TEORICI 27 mq. di Superficie edificabile/edificata per abitante		
ISTAT Prelievi idrici pro capite per uso potabile Toscana - 2018: 337 litri/giorno			ARRR Produzione rifiuti Colle di Val d'Elsa - 2018: 507,08 kg/abitante/anno		
	abitanti teorici	consumi di acqua corrispondenti (litri/giorno)		abitanti teorici	produzione di rifiuti corrispondente (kg/anno)
UTOE 1	78	26.286	UTOE 1	78	39.552
UTOE 2	630	212.310	UTOE 2	630	319.460
UTOE 3	370	124.690	UTOE 3	370	187.620
UTOE 4	148	49.876	UTOE 4	148	75.048
UTOE 5			UTOE 5		
UTOE 6			UTOE 6		
UTOE 7			UTOE 7		
UTOE 8	667	224.779	UTOE 8	667	338.222
UTOE 9	93	31.341	UTOE 9	93	47.158
UTOE 10			UTOE 10		
UTOE 11	19	6.403	UTOE 11	19	9.635
TOTALI	2.005	675.685	TOTALI	2.005	1.016.695

Figura 6 Consumi idrici e produzione rifiuti, cosa cambia con il dimensionamento del PS

Gli effetti del Piano strutturale sono concentrati sul potenziale aumento dei consumi e quindi un impatto sulle risorse: una capillare informazione dei cittadini sulle possibilità di risparmio che le nuove tecnologie permettono può avere effetti benefici su tutto il territorio.

Gli interventi di mitigazione, ovvero rivolti alla riduzione degli impatti, riguardano essenzialmente la tutela delle risorse, di cui il Piano Operativo dovrà tenere conto nel regolare le future Aree di Trasformazione. Anche sui rifiuti si suggerisce che il contenimento della loro produzione ha una correlazione diretta con l'applicazione della tariffa puntuale: il Piano dell'economia circolare e delle bonifiche (PREC), presentato in marzo dalla Giunta toscana, rende evidente come la riduzione dei Rifiuti Urbani Indifferenziati abbia una relazione diretta con l'applicazione di questo criterio di tariffazione.

5 Monitoraggio - Valutazione d'Incidenza

5.1 Il RA riporta al Cap. 10 le misure di monitoraggio del PS. Sono definiti, gli indicatori ambientali, le fonti dei dati stessi e la produzione di un report con cadenza annuale. Tuttavia non risultano definiti target di riferimento e le misure correttive da adottare. Tale carenza è direttamente connessa alla mancanza di una reale stima degli effetti e di una verifica delle performance ambientali di Piano. Si ritiene opportuno, prima dell'approvazione del PS, integrare le indicazioni sul monitoraggio riportate nel RA secondo quanto disciplinato dall'art. 29 della LR.10/10.

Il contributo del Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica della Regione Toscana, di cui questa Dichiarazione di Sintesi tiene conto, non può prescindere dal considerare di quale difficoltà gli stessi comuni abbiano a reperire i dati territoriali dei loro consumi, necessari per stabilire un target.

5.2 Vista la presenza nel territorio interessato dal PS di un sito della Rete Natura 2000 (Zona Speciale di Conservazione ZSC IT5190003 Montagnola Senese), si ricorda che ai sensi dell'art. 73 ter della LR 10/10 l'autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente. Pertanto la struttura competente effettuerà l'istruttoria valutativa sulla base dello Studio di incidenza presentato, gli esiti di tale istruttoria e quindi della valutazione di incidenza dovranno essere trasmessi all'autorità competente prima dell'emissione del parere motivato.

In data 13/04/2023 con prot.7112 la Regione si è espressa con giudizio favorevole con prescrizioni relativamente al procedimento di Valutazione di Incidenza (VINCA) del nuovo Piano Strutturale del comune di Colle di Val d'Elsa in itinere; in particolare, il parere ha concluso che: *“a questo livello della pianificazione, le*

incidenze rilevate possono considerarsi ragionevolmente non significative sull'integrità della ZSC Montagnola Senese (IT5190003) e sugli altri elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, a condizione che il Piano Operativo dia concreta e completa attuazione alle direttive di PS per la loro tutela, con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario e agli elementi della rete ecologica regionale rilevati sull'intero territorio comunale dagli specifici approfondimenti. ;... si evidenzia infine la necessità di aggiornare l'art. 23 delle Norme di PS, dove al comma 3 è riportato che "...qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente nella Zona Speciale di Conservazione deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015, con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 119/2018 (oggi sostituita dalla D.G.R. 13/2022, successivamente integrata dalla D.G.R. 866/2022, nda). Il Parere motivato dà conto del parere della Regione e delle condizioni in esso contenute.

2. Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

.....Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono".

Il Titolo II Patrimonio territoriale: struttura ecosistemica – Capo I Elementi della struttura ecosistemica – Art.1 Elementi della rete ecologica degli ecosistemi naturali – delle NTA del PS recepisce il contributo, aggiungendo all'articolo 55 la seguente direttiva:

– all'interno dell'impiego delle specie autoctone, sarà privilegiata la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

La stessa Direttiva entra a far parte del Rapporto Ambientale, in particolare nelle Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi a seguito dell'attuazione del piano.

COMPONENTE ENERGIA

"a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento delle Direttive UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

.....Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti.

Nella Strategia dello sviluppo sostenibile (NTA del PS) c'è un articolo di riferimento a quanto nel Piano Operativo dovrà riguardare questa tematica:

"Il Piano Operativo dovrà perseguire gli obiettivi della riduzione dei consumi e dell'uso consapevole delle risorse acqua, aria ed energia,".

Al Piano Operativo si rimanda per regolare e favorire i contenuti del paragrafo citato.

COMPONENTE RUMORE

.....I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

La VAS ha introdotto nelle coerenze con la pianificazione comunale l'argomento "Classificazione della rete ecologica in Classe I".

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono riportate nella tavola QC5 Tutele sovraordinate.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

Gli impianti di radiocomunicazione, impianti la cui presenza varia con più frequenza rispetto agli elettrodotti, dovrà essere introdotta nella Valutazione delle Aree di trasformazione (Piano Operativo),

Radioattività ambientale – RADON

.....Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

Come suggerito nel contributo, è il Regolamento Edilizio Comunale lo strumento più adatto a prevedere misure di protezione dal gas radon, misure richiamabili anche nel Piano Operativo all'interno della Valutazione delle Aree di Trasformazione che saranno proposte.

COMPONENTE RIFIUTI

.....A questo riguardo si ricorda che: 1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014). 2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT). 3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

Nelle NTA è presente una norma, già precedentemente citata:

.....Il Piano Operativo dovrà perseguire gli obiettivi della riduzione dei consumi e dell'uso consapevole delle risorse acqua, aria ed energia, della corretta gestione dei rifiuti, della minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento chimico, acustico ed elettromagnetico e della limitazione dell'inquinamento luminoso.....

Per le bonifiche, i siti interessati dal procedimento di bonifica nel comune di Colle di Val d'Elsa sono 12, dei quali 9 risultano a iter terminato (chiuso), e 3 risultano in fase attiva. Dei 12 siti, per 7 di essi è stata accertata la non contaminazione, 2 sono in fase di certificazione dell'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa, 2 sono da bonificare secondo la normativa vigente (D. Lgs. 152/2006) e 1 è in fase di riconoscimento di contaminazione. Per i siti inseriti nel PRB (Piano Regionale delle Bonifiche) 384/99 è già stata accertata la non contaminazione; in caso contrario, per effetto della legislazione vigente, in particolare dell'articolo 13 della LR 25/98, Norme in materia di gestione dei rifiuti, sarebbe insistito su di essi "un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica".

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si dispone il seguente contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

.....

Il calcolo del fabbisogno idropotabile riguarda più efficacemente la fase operativa dei piani. Eventuali problematiche possono essere meglio individuate in quella fase, che implica la localizzazione delle trasformazioni. Il Comune di Colle di Val d'Elsa non si trova in area con crisi idropotabile attesa, ai sensi del DPGR n.142 del 09/07/2012.

Quanto alla depurazione, i recentissimi dati ricevuti da Acquedotto del Fiora (riportati nelle tabelle 5 e 6 di questo documento) dimostrano che non ci sono particolari condizioni critiche, essendo il numero degli abitanti equivalenti serviti dalla depurazione superiore agli abitanti residenti, anche con l'incremento previsto dal dimensionamento del Piano Strutturale.

3. Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare

Si riportano di seguito le sole conclusioni, che riassumono quanto è stato suggerito nel contributo di questo settore:

Conclusioni

In base alle informazioni fornite e agli approfondimenti e all'analisi contenuti nello studio di incidenza del Piano Strutturale è possibile concludere che, a questo livello della pianificazione, **le incidenze rilevate possono considerarsi ragionevolmente non significative sull'integrità della ZSC Montagnola Senese (IT5190003) e sugli altri elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, a condizione che il Piano Operativo dia concreta e completa attuazione alle direttive di PS per la loro tutela, con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario e agli elementi della rete ecologica regionale rilevati sull'intero territorio comunale dagli specifici approfondimenti.**

Ai fini del recepimento del Piano Regionale Cave, come già rilevato dal Settore regionale VIA-VAS nel contributo rilasciato con nota prot. 218062 del 26/05/2022, si osserva che il Rapporto Ambientale, pur riconoscendo specifiche criticità per la funzionalità della rete ecologica comunale legate alla presenza delle attività estrattive

in loc. Monte Pilleri e Le Ville, non contiene gli approfondimenti previsti dall'art. 10 della Disciplina di PRC, finalizzati alla valutazione di dettaglio dei giacimenti e alla individuazione delle porzioni interessate da criteri escludenti o condizionanti forti a carattere escludente. In ogni caso, si ritiene tuttavia fin da ora che in sede di Piano Operativo dovranno essere comunque eseguiti specifici approfondimenti previsti dalla Disciplina di PRC finalizzate a superare le criticità emerse nel Rapporto Ambientale, in rapporto agli obiettivi e direttive definiti dalle Norme di PS e alle tutele previste dagli artt. 75 e 81 della L.R. 30/2015.

Risposta:

Il comune di Colle Val d'Elsa sta predisponendo specifico incarico per una Variante che affronti gli approfondimenti richiesti; il focus sulle cave dovrà a quel punto contenere anche eventuali interventi di mitigazione, difficili da stabilire in questa fase della pianificazione.

Al fine di fornire un contributo tecnico si evidenzia infine la necessità di aggiornare l'art. 23 delle Norme di PS, dove al comma 3 è riportato che *"...qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente nella Zona Speciale di Conservazione deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015, con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 119/2018, cioè le opere che per natura ed entità si ritiene non abbiano effetti negativi ai fini della tutela"*. Si segnala infatti che la D.G.R. 119/2018 è stata sostituita dalla D.G.R. 13/2022, successivamente integrata dalla D.G.R. 866/2022.

Si è provveduto all'aggiornamento dell'art. 23 delle Norme del PS.

Contributo Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica in corso, comunica che, rispetto alla fase preliminare VAS la pianificazione di bacino è stata aggiornata. Le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino aggiornati per il territorio interessato (compreso nel bacino dell'Arno), sono consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it e di seguito illustrati:

1. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA: Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA).

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 26) del nuovo Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Mappe e Disciplina di piano che sono pertanto attualmente efficaci).

Il PGRA adottato è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262

Il Comune, ai fini della tutela idraulica del territorio, dovrà in particolare verificare la coerenza delle nuove previsioni e dei contenuti degli strumenti urbanistici con la disciplina del PGRA adottato.

Si segnala in particolare che la Disciplina di Piano del PGRA adottato contiene indirizzi per gli strumenti di governo del territorio relativamente a:

- aree a pericolosità da alluvione elevata P3 (art. 8)
- aree a pericolosità da alluvione media P2 (art. 10)
- aree a pericolosità da alluvione bassa P1 (art. 11)
- porzioni di territori presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle piene (art. 12)
- aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood) (art. 19)

e prevede che nelle aree a pericolosità idraulica P3, P2, P1 da alluvioni fluviali, le opere idrauliche siano assoggettate a parere di questo ente, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo del PGRA con aggiornamento delle mappe di pericolosità.

La Disciplina di Piano prevede inoltre che, nelle aree destinate alla realizzazione di misure di protezione (<https://geodataserver.appenninosestentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f775b52b72c14d99b1f6220718583172>), la Regione, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio, favoriscono la previsione di destinazioni d'uso compatibili con la realizzazione di tali misure.

Eventuali indicazioni per la formazione di piani attuativi e per l'attuazione delle previsioni, contenute nel Piano urbanistico in oggetto, dovranno fare esplicito riferimento alle suddette limitazioni/condizioni.

Il settore di questa Autorità di riferimento per la redazione dei piani di bacino suddetti e per l'aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico è l'Area Pianificazione e Tutela dal Rischio Alluvioni (dirigente: Ing. S. Franceschini).

2. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, e Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici").

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente nell'intero bacino del fiume Arno per la sola parte geomorfologica, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione e alla difesa del suolo da rischi geomorfologici (la parte relativa alla pericolosità idraulica del PAI è stata abolita e sostituita integralmente dal citato PGRA).

Si ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "**Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica**" (**Progetto "PAI Dissesti geomorfologici"**) e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione, in sostituzione del vigente PAI.

I suddetti piani di bacino per la tutela geomorfologica del territorio sono consultabili ai link:

- https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=3487 (PAI Arno)
- <https://geodataserver.appenninosestentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=72f02517284e4c5ba2f8a5310eff44e1> (consultazione mappe pericolosità geomorfologiche)
- http://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=5734 (Progetto PAI Dissesti)

Il Comune, ai fini della tutela geomorfologica del territorio, rispetto al PAI ancora vigente è chiamato a verificare la coerenza delle nuove previsioni e dei contenuti dello strumento urbanistico con la vigente disciplina di PAI e in particolare

(http://www.appenninosestentrionale.it/rep/distretto/pai/PAI_Arno_Norme&Allegati_estratto_GU_248_20051024.pdf):

- In caso di aree a pericolosità da frana molto elevata PF4: ai sensi dell'art. 10 lettera h) delle norme di PAI nelle aree PF4 i nuovi interventi ammessi sono solo quelli relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino;
- In caso di aree a pericolosità da frana elevata PF3: ai sensi dell'art. 11 delle norme di PAI i nuovi interventi nelle aree PF3 sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino.

Tuttavia, per quanto sopra esposto, si rileva la necessità di verificare la coerenza del quadro conoscitivo del piano urbanistico in oggetto con il succitato Progetto PAI Dissesti geomorfologici adottato, ancorché non vigente, coordinandosi ove occorra con l'Autorità di bacino sin dall'avvio del procedimento urbanistico (si rimanda anche a quanto illustrato al successivo punto 2.3). Il settore di questa Autorità di riferimento per la redazione dei piani di bacino suddetti e per l'aggiornamento del quadro conoscitivo geomorfologico è l'Area Pianificazione Assetto idrogeologico e Frane (dirigente: Geol. M. Brugioni).

3. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE: Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA).

Il Piano di Gestione delle Acque (PGA) è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Si evidenzia che il PGA, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 25) del nuovo Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Indirizzi di Piano, "Direttiva Derivazioni" e "Direttiva Deflusso Ecologico", attualmente efficaci). Il PGA adottato è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904.

La "Direttiva Derivazioni" è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558. A tale pagina è visualizzabile anche la documentazione relativa alla determinazione delle zone di intrusione salina (IS) e delle aree di interazione acque superficiali/acque sotterranei. La "Direttiva Deflusso Ecologico" è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1561; Il Comune, ai fini della tutela delle acque, dovrà verificare la coerenza dello strumento urbanistico in oggetto con i citati Piani di bacino, in particolare secondo le seguenti indicazioni:

– Coerenza col PGA:

Il Comune, ai fini della tutela delle acque, dovrà recepire negli strumenti urbanistici i corpi idrici superficiali e sotterranei, i loro stati di qualità/quantità (eventualmente integrati con i monitoraggi periodici condotti da Arpat) nonché i rispettivi obiettivi di qualità, come parte integrante del quadro conoscitivo ambientale comunale. Inoltre, in attuazione degli obiettivi di PGA, il Comune deve verificare che i contenuti dello strumento urbanistico e gli effetti attesi siano coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati, garantendo (ove necessario, anche con individuazione di apposite misure di mitigazione) che l'attuazione delle previsioni non sia causa in generale di alcun deterioramento degli stati qualitativi o quantitativi, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità. Si segnala, in ragione della sua entrata in vigore, a seguito dell'approvazione del piano con DPCM di prossima emanazione, che il Cruscotto di Piano del PGA adottato contiene l'individuazione aggiornata degli stati e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici del distretto.

Inoltre, il Comune dovrà verificare la presenza delle seguenti fragilità:

- in caso di **aree a intrusione salina IS** – classi IS1 e IS2, eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti (per maggiori chiarimenti si vd. https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2113);
- in caso di aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee (ossia dove esiste una falda di subalveo che rifornisce il corso d'acqua), eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti (per maggiori chiarimenti si vd. https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284);

Si evidenzia che gli Indirizzi di Piano del PGA adottato (già oggi vigenti con valore di misura di salvaguardia) dispongono:

- Per i corpi idrici sotterranei con disponibilità idriche residue negative o privi di determinazione di disponibilità residue, non devono essere previsti nuovi insediamenti che necessitano di approvvigionamento da acque sotterranee (cfr. art. 15, commi 1 e 11);
- Nelle aree di interferenza dei corpi idrici fluviali "caratterizzati da criticità per bilancio idrico o per mantenimento del deflusso ecologico e da sfruttamento intensivo di falde di subalveo, gli strumenti di pianificazione dovranno valutare la possibilità che porzioni di tali aree, possano essere individuate quali:
 - a. – zone nelle quali ubicare progetti di ricarica artificiale delle falde, previa indagini specifiche sulla loro idoneità tecnica allo scopo;

b. – zone e tratti nei quali inserire progetti mirati al rallentamento del flusso idrico superficiale, anche attraverso laminazione diffusa o di restituire spazio al fiume, e in generale alla riqualificazione del regime idrologico, in accordo con le esigenze di PGRA”. (cfr. art. 16 commi 2 e 8).

– Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali.

Eventuali indicazioni per la formazione di piani attuativi e per l’attuazione delle previsioni, contenute nel Piano urbanistico in oggetto, dovranno fare esplicito riferimento a tutte le suddette limitazioni/condizioni del PGA.

Il settore di questa Autorità di riferimento per la redazione/aggiornamento dei piani di bacino suddetti, e per chiarimenti circa l’applicazione delle relative discipline per i pareri sulle concessioni idriche ex art. 7 TU 1775, è l’Area Pianificazione, tutela e governo della risorsa idrica (dirigente: Ing. I. Bonamini).

Si ricorda infine che i restanti Piani di Bacino che interessano il territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa, già citati nel nostro precedente contributo Prot. 1569 del 25/2/2020 e precisamente il Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, (PSRI) e il Piano di bacino del fiume Arno – stralcio Bilancio Idrico, (PBI) sono ad oggi tuttora vigenti.

I contributi sono già presenti nel PS, approfonditi negli elaborati che riguardano la Geologia.

6. Conclusione

Con le suddette integrazioni, e l’esito al parere motivato espresso dall’Autorità Competente, nonché degli altri pareri di compatibilità espressi nel più ampio procedimento di formazione dello strumento di pianificazione territoriale, il processo di valutazione del nuovo PS è da considerarsi concluso ai sensi della LR 10/201 e smi.